

TRIBUNALE TRENTO

15 GENNAIO 1999

PRESIDENTE: LA GANGA

ESTENSORE: FORLENZA

IMPUTATO: FACCI

Ingiuria e diffamazione •
Esimente • Satira • Limiti

Il diritto di satira, benché destinato a prevalere sul confliggente diritto all'onore e alla riser-

vatezza del soggetto preso di mira non può trasformarsi in diritto del libero insulto, travalicando il limite della correttezza del linguaggio e calpestando quel minimo di dignità che la persona umana reclama.

FATTO E DIRITTO. — 1. IL FATTO REATO IN IMPUTAZIONE. — Nel mese di novembre 1997 veniva finito di stampare in Cles, per i tipi dell'editore Arnoldo Mondadori, il libro DI PIETRO, *La Biografia non autorizzata*. In esso l'autore, il giornalista Filippo Facci, raccontava, elaborandola letterariamente, la vita dell'ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano Antonio Di Pietro, incastonata sullo sfondo della inchiesta sul malaffare politico-amministrativo, nota anche come inchiesta di « Mani Pulite ». Il libro, come si legge anche nel risvolto di copertina vuole essere « *anche un primo tentativo di ricostruire criticamente, giorno per giorno, l'intera inchiesta di Mani Pulite* », snodando, anche con ricca messe di aneddoti, la vicenda di un protagonista della odierna vita istituzionale, così come essa è risultata dalla interazione personale e diretta di un cronista (l'autore appunto) che ebbe a scremare « *la vastissima bibliografia sull'uomo Di Pietro (sterminata per alcuni temi e periodi; competamente assente per altri)* » (pag. 341).

Tessendo la trama delle « opere e i giorni » del biografato, l'autore a un certo momento introduce l'argomento della amicizia di Di Pietro con l'avvocato Giuseppe Lucibello, del quale scrive che « *aveva aperto uno studio a Vallo della Lucania, dove non batteva chiodo ed era noto più che altro per gli anelli, gli orologi d'oro, le collane e le giacche balonzolanti. In questo senso Lucibello incarna la risposta a domande che ciascuno si è posto almeno una volta, davanti a certe vetrine di negozi: Dio mio, chi metterebbe quegli stivaletti di pitone? Chi quella cravatta? Chi quell'orologio? ... solo uno straniero sceglierebbe Lucibello sentendolo parlare* ».

Per queste espressioni l'avvocato Lucibello Giuseppe sporgeva querela ritenendole diffamatorie nei suoi confronti e, con decreto emesso ex art. 429 c.p.p. dal competente ufficio del locale G.U.P. in data 8 luglio 1998, Facci Filippo veniva tratto a giudizio del Tribunale per rispondere del reato di cui in epigrafe. Eravi costituzione di parte civile del querelante.

Espletata la istruzione probatoria dibattimentale e svoltasi la discussione finale, il Tribunale emetteva il dispositivo di condanna in atti.

L'accusa è, infatti, fondata.

2. IL CONCETTO DI REPUTAZIONE E LA DIFFAMAZIONE. IL DIRITTO DI SATIRA E I SUOI LIMITI. — Va postulato in premessa che oggetto della tutela penale del reato di diffamazione è la « reputazione », ossia la considerazione in cui l'individuo è tenuto dalla comunità in cui opera ed è conosciuto. La base della reputazione è la stessa di quell'« onore e decoro » di cui l'art. 594 c.p. parla a proposito dell'ingiuria. Più in dettaglio, l'onore è l'in-

sieme delle doti morali (onestà, lealtà, serietà, ecc.) di un uomo, mentre il decoro comprende tutte le altre qualità non propriamente morali ma specificatamente sociali, intellettuali, professionali, fisiche, ecc., concorrenti a determinare il pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive. In una memoranda sentenza la Corte Costituzionale osservò che la previsione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata ed illimitata, giacché esistono dei limiti derivanti dalla tutela del buon costume e dall'esistenza di beni ed interessi contrapposti, parimenti garantiti dalla Costituzione, tra i quali appunto l'onore, comprensivo del decoro e della reputazione (Corte Cost., 27 marzo 1974, n. 86).

Secondo la plebiscitaria e arcinota giurisprudenza, sulla cui scia corre convinto il pensiero del Tribunale, l'esercizio del diritto di cronaca e di critica incontra i limiti della verità della notizia, dell'interesse pubblico a conoscere i fatti in rapporto alla loro attualità ed utilità sociale, della correttezza delle espressioni usate nell'ambito di una informazione obiettiva e serena.

Come specificazione della libertà di manifestazione del pensiero, è accordata tutela anche al diritto di satira. Peraltro, il diritto di satira, oltre a trovare un'immediata tutela nell'art. 21 Cost. e pur trovando fondamento anche nei principi costituzionali di riconoscimento delle attività culturali (art. 9.1 Cost.) e di quelle artistiche (art. 33.1 Cost.), deve essere esercitato nei limiti imposti dalla qualità pubblica delle vicende, nonché dalla notorietà del personaggio e delle circostanze oggetto della rappresentazione.

3. LA RESPONSABILITÀ DEL PREVENUTO AL TELAIO DELLA FATTISPECIE CONCRETA. — Fissati che siano questi concetti, il problema che si pone consiste nello stabilire se il quadretto satirico, che dipinge il querelante avvocato Giuseppe Lucibello come un professionista che «non batteva chiodo» a Vallo della Lucania che portava giacche ballonzolanti e prediligeva stivali di pitone che solo uno straniero sentendolo parlare poteva sceglierselo come avvocato, trovi o meno fondamento nella notorietà del personaggio e sia conforme al limite della continenza. Il Tribunale opina per la negativa, ritenendo motivatamente che tali limiti siano stati ampiamente superati dall'imputato, il quale non può quindi invocare in suo favore la esimente ex art. 51 c.p. sotto specie dell'esercizio di un diritto.

È insussistente la rilevanza pubblica del querelante avvocato Lucibello Giuseppe, uomo che al di là di una fugace apparizione in qualche sia pur rilevante processo penale, rimane per il resto pressoché sconosciuto al grosso pubblico, e il cui nome non riveste quella notorietà folgorante tale da meritare di essere paragonato a quei personaggi che, nominativamente citati come esempio dagli stessi difensori dell'imputato, hanno dovuto subire senza contropartite risarcitorie (perché giudizialmente denegate in virtù delle esimenti, o comunque mai richieste) gli attacchi della critica satirica.

Gli stessi personaggi, che come esempio di notorietà sono stati citati dai difensori dell'imputato nella discussione finale, sono emblematici della distanza che li separa dalla figura del querelante. Parliamo infatti di uno statista e storico di fama internazionale (Spadolini), di colui che fu per anni un potente ministro della Repubblica (Nicolazzi) e di un principe dell'arte canora e beniamino delle folle (Albano). A petto di cotanti nomi, di

consolidata e perdurante notorietà, il querelante Lucibello Giuseppe da Castelnuovo Cilento potremmo appaiarlo al proverbiale Carneade.

Quanto alla continenza delle espressioni usate, pur ammettendosi, in tema di critica satirica, una certa attenuazione al rigore di tali canoni, dato che l'arma incruenta del sorriso conserva l'elementare funzione di moderare i potenti, di smitizzare ed «umanizzare» i famosi, di umiliare i protervi, esercitando una sorta di controllo sociale verso il potere ed i suoi eccessi (anche questo è uno scotto da pagare al luminoso potere della fama!), tuttavia non si può certamente rimuovere anche in questo campo il debito di obiettività che l'autore sempre deve alla dignità di colui che fa oggetto del suo scritto, né può ammettersi che il privato sostituisca la propria maldicenza e i pettegolezzi degradanti alla obiettività delle cose, che si renda giudice di moralità senza alcuna garanzia di superiorità etica, di sincerità e di imparzialità, che danneggi i suoi simili senza necessità.

Le espressioni che l'avv. Lucibello aveva aperto uno studio a Vallo della Lucania dove «non batteva chiodo», che indossava giacche ballonzolanti e prediligeva stivali di pitone, e che solo uno straniero avrebbe potuto sceglierselo come avvocato sentendolo parlare, sono obiettivamente ingiuriose, non necessarie alle tesi sostenute, e soprattutto atipiche rispetto al contenuto stesso del libro, che è sì corrosivo e dissacrante ma nel complesso giammai satirico.

Insomma non ci si può sottrarre alla convinzione che quel «quadretto» sia stato un mero pretesto per screditare e per squalificare anche professionalmente il querelante, blasonandolo quale villan rifatto, divenendo in buona sostanza uno strumento di aggressione della sua sfera privata e lavorativa, soprattutto quando vi si insinua che l'avvocato Lucibello è un ignorante nella sua stessa materia professionale tale da trarre in inganno solo uno straniero. Le espressioni usate sono molto pesanti, avendo l'autore dipinto il querelante, per il suo vestire e per il suo parlare (vere o false che siano le circostanze, poco rileva a questi fini), come l'avvocaticchio, tracciando la versione aggiornata del classico «paglietta» disprezzato e deriso del profondo Sud, facendone il ritratto di una macchietta, di un Ridolini a tutto tondo, e ferendolo nella sua dignità di uomo e di professionista.

Il Tribunale si rende conto che al giorno d'oggi la ricorrente e dilagante violenza del linguaggio o connotante le polemiche politiche è un segno dei tempi, soprattutto allorquando sfocia nell'insulto gratuito che viene amplificato dal messaggio mediatico, linguaggio che è espressione del gelido vuoto spirituale su cui galleggia il convulso agire odierno degli uomini (sicché può convenirsi con Martin Heidegger che «Il linguaggio è la Casa dell'Essere»); tuttavia deve esser chiaro che il diritto di satira, benché destinato a prevalere sul confliggente diritto all'onore e alla riservatezza del soggetto preso di mira, non può trasformarsi mai nel diritto al libero insulto. Nel caso che ci occupa, la liceità della critica, quale libera manifestazione del pensiero, deve ritenersi esclusa, poiché la forma ha ecceduto rispetto allo scopo informativo che l'imputato ha inteso conseguire, avendo questi travalicato il limite della correttezza del linguaggio, calpestando quel minimo di dignità che la persona umana reclama.

Nessuna causa di giustificazione può riconoscersi di fronte a una situazione che certamente ed inequivocabilmente ha ecceduto dalla semplice satira, dall'indirizzo ironico, dall'umorismo, ed è trasmodata in vera contumelia e in concreta denigrazione. Si può anche convenire con l'imputato

quando afferma che una biografia non può essere scritta « *con la secchezza del mattinale di Questura* », né può essere — aggiunge il Tribunale — una fredda e pedantesca esposizione di raziocini. Occorre però completare il concetto ribadendo che la satira, l'ironia e l'umorismo, per essere accettati come espressione di libera manifestazione del pensiero e di estro artistico, debbono essere innocenti, innocui e sorridenti, non già una gratuita aggressione alla sfera di onorabilità altrui, non una demolizione della persona, non un linciaggio morale.

Deve allora ritenersi che violi il limite della continenza l'alterazione dell'immagine in modo da suscitare il disprezzo, e cioè tutte quelle attività che, sotto la forma della vignetta, della caricatura o dell'ironia si atteggiino in concreta denigrazione.

È quindi evidente che l'imputato ha ecceduto da siffatti limiti per tramodare in un comportamento chiaramente diffamatorio, ponendo in essere una satira non accettabile né innocente, ma denigratoria, sprezzante e lesiva della reputazione della parte offesa.

Il reato di diffamazione è quindi integrato nei suoi elementi oggettivi, compresa la contestata aggravante del mezzo stampa, ed anche soggettivi. Circa l'elemento psicologico di esso, va detto che la volontà colpevole è sussistente, trattandosi di dolo generico consistito nella coscienza dell'azione diffamatoria, ossia della comunicazione a mezzo stampa del fatto lesivo della reputazione, con la consapevolezza della sua idoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato. Per giurisprudenza plebiscitaria, che qui si condivide, non si richiede, trattandosi di dolo generico, l'*animus diffamandi*, inteso come fine di ledere la reputazione di un'altra persona.

4. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E LE STATUZIONI CIVILISTICHE. — All'imputato possono essere accordate le circostanze attenuanti generiche per i suoi non gravi precedenti penali (egli ha riportato solo due contravvenzioni al Codice della Strada), circostanze da porsi in giudizio di equivalenza con la contestata aggravante *ex comma 3° dell'art. 595 c.p.* Pertanto, valutati gli elementi tutti di cui all'*art. 133 c.p.* e considerato che il prevenuto non ha precedenti specifici, stimasi pena equa da infliggere al reo quella della multa di L. 1.000.000. Conseguono alla penale condanna l'obbligo del pagamento delle spese processuali (*art. 535 c.p.p.*) e la pubblicazione a spese dell'imputato della sentenza di condanna (*art. 543 c.p.p.*) secondo le modalità di cui al dispositivo.

Quanto al risarcimento del danno alla parte civile costituita, le prove acquisite non ne consentono la integrale liquidazione in questa sede. Intanto, è indubbia la esistenza di un danno materiale e morale patito dall'avvocato Lucibello, ove si consideri la pubblicazione in ambito nazionale del libro e il conseguente clamore dei fatti personali infamanti, tenuto conto altresì della libera professione di avvocato espletata dalla parte offesa, professione vulnerabilissima sotto il profilo della credibilità e della immagine. Tuttavia, tenuto conto della più che presumibile ampia diffusione del libro (la editrice Mondadori è capillarmente presente in tutte le librerie d'Italia) come ha sostanzialmente ammesso lo stesso imputato parlando di « *buon successo* », libro che ha avuto più di una edizione, il Tribunale reputa che il limite del danno, per cui si ritiene sia stata raggiunta la prova, ammonti prudenzialmente a L. 25 milioni. Tale provvisoria, in favore della parte offesa, è *ope legis* immediatamente esecutiva

(art. 540 capov. c.p.). L'imputato va altresì condannato al rimborso delle spese di costituzione e patrocinio nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale, visti gli artt. 533-535-538 e segg. c.p.p.; dichiara Facci Filippo colpevole del reato ascritto e, a lui concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di L. 1.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Giuseppe Lucibello, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di L. 25.000.000.

Ordina la pubblicazione, a spese dell'imputato, per una sola volta e per estratto della presente sentenza sul quotidiano « Corriere della Sera ».

Condanna l'imputato al rimborso delle spese di costituzione e patrocinio della parte civile costituita, che liquida in L. 4.000.000 onnicomprensive.

Motivazione riservata in giorni trenta.